



COMUNE DI RONCONE

C.A.P. 38087 - P.zza C. Battisti 1 (Tn) - tel. 0465/901023 - Fax 0465/901881 -

C.F. 00367180221 - P.I. 00414880229

PEC: comune@pec.comune.roncone.tn.it e-mail: roncone@comuni.infotn.it

Roncone, 23 gennaio 2015 n. prot. 352

Oggetto: GARA MEDIANTE CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IDENTIFICATA CON LA P.FOND. 3856 SUL CC. RONCONE NEL TRATTO DALLA CHIESA DI S.STEFANO FINO AL CIMITERO IN LOC PAINGO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG 5834406025 CUP B44E14000740007

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE Art. 28 della L.P. 10 settembre 1993, e s.m.i..

Da pubblicare all'Albo telematico del Comune e nel Sito del Comune di Roncone

E da trasmettere all'Osservatorio provinciale per i contratti pubblici presso la Provincia Autonoma di Trento

Ai fini di quanto disposto dall'art. 28 della L.P. 10 settembre 1993, e s.m.i., si comunica quanto segue.

Addì, ventiquattro luglio duemilaquattordici, presso la Sede del Comune di Roncone si è tenuta la seduta per l'esame delle offerte pervenute per la procedura di gara mediante confronto concorrenziale per l'affidamento con cottimo fiduciario dei lavori di sistemazione della strada comunale identificata con la P.Fond. 3856 sul CC. roncone nel tratto dalla chiesa di S.Stefano fino al cimitero in Loc. Paingo impianto di illuminazione pubblica. CIG 5834406025 CUP B44E14000740007, gara con il sistema del massimo ribasso, senza il ricorso alla valutazione delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 - Titolo VIII del il Regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Importo a base di gara stimato in progetto: Euro 80.000,00 di cui EURO 77.500,00 per lavorazioni soggette a ribasso, ed Euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Sono state invitate le seguenti 7 imprese:

1	MDS srl	PIEVE DI BONO
2	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	DAONE
3	AMISTADI BERNARDO SRL	RONCONE
4	OMEGA ELECTRIC PLANTS SRL	BREGUZZO
5	B.M. ELETTRONICA SPA	CIMEGO
6	MONFREDINI MARCO	BREGUZZO
7	ECOENERG Srl	STORO

-- sono state presentate ed ammesse le seguenti cinque offerte

	Ribasso percentuale offerto	
B.M. ELETTRONICA SPA	20,280	ventivirgoladuecentoottanta
MDS srl	25,338	venticinquevirgolatrecentotrentotto
P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	31,288	trentunovirgoladuecentoottantotto
ECOENERG Srl	17,650	diciasettevirgolaseicentocinquanta
AMISTADI BERNARDO SRL	37,520	trentasettevirgolacinquecentoventi

L'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione per il maggior ribasso era quella dell'impresa Amistadi Bernardo S.r.l.

Nella seduta di gara del 24 luglio 2014 tuttavia non si è provveduto a dichiarare l'aggiudicazione, in quanto si è ritenuto di approfondire se vi fosse la necessità o meno di richiedere qualche integrazione e regolarizzazione sulle dichiarazioni presentate dall'impresa, ai sensi dell'art 38, comma 2 bis del D.Lgs 163/2006.

Con successiva determinazione in data 22 agosto 2014, il segretario del Comune di Roncone, responsabile del procedimento di gara, ha ritenuto di poter procedere, in base alla documentazione già prodotta ed esaminata nella seduta del 24 luglio 2014, senza ulteriori adempimenti, a dichiarare l'aggiudicazione dei lavori all'Impresa Amistadi Bernardo S.r.l.

Tuttavia con determinazione del segretario del Comune di Roncone n. 1 del 9 gennaio 2015, in base alle vicende successive all'aggiudicazione all'impresa Amistadi Bernardo S.R.L. la stessa, aggiudicazione è stata dichiarata inefficace ed annullata.

Conseguentemente i lavori sono stati riaggiudicati all'impresa seconda miglior offerente P.G. di Pellizzari Giorgio di Daone, con la determinazione del Segretario comunale n. 2 del 20 gennaio 2015.

Per quanto riguarda il verbale di gara e la determinazione della prima aggiudicazione e la determinazione n. 2 del 20 gennaio 2015 esse vengono allegate alla presente

Le motivazioni della gara senza previa pubblicazione del Bando sono contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 23 giugno 2014 e che si allega in copia alla presente.

Al fini della sottoscrizione del contratto con la nuova aggiudicataria si osserverà il termine dilatorio di 35 giorni ai sensi dell'art. 11 comma 10, del D.Lgs n. 163/2006, a decorrere da oggi data nella quale alle imprese ammesse alla gara e non escluse successivamente sono state avvisate della nuova aggiudicazione il contratto non sarà sottoscritto prima del 28 febbraio 2015.

Organo competente delle procedure di ricorso: T.R.G.A. di Trento, Via Calepina 50 - 38121 Trento
Tel 0461 262828 - Fax 0461 262550/264971 Posta certificata: trgatn-segrprotocolloamm@gacert.it.

Presentazione del ricorso: entro 30 giorni in applicazione dei termini previsto dal combinato disposto degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., dalla ricezione della presente comunicazione ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Uffici presso il quale sono disponibili informazioni presso il Comune di Roncone: segreteria del Comune di Roncone - Segretario comunale Vincenzo Todaro, già responsabile del procedimento di gara.

Il segretario del Comune di Roncone, Vincenzo Todaro



COMUNE DI RONCONE
(PROVINCIA DI TRENTO)

C.A.P. 38087 - P.zza C. Battisti, 1, Tel. 0465/901023 - Fax 0465/901881 C.F.
00367180221 - P.I. 00414880229 E-mail: roncone@comuni.infotn.it Pec:
comune@pec.comune.roncone.tn.it

VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IDENTIFICATA CON LA P.FOND.
3856 SUL CC. RONCONE NEL TRATTO DALLA CHIESA DI S. STEFANO FINO AL CIMITERO IN
LOC. PAINGO. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG 5834406025 CUP
B44E14000740007

Art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 – Titolo VIII del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., di emanazione del Regolamento di attuazione della
legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

Addì, ventiquattro luglio duemilaquattordici, presso la Sede del Comune di Roncone, in Roncone,
in Piazza Cesare Battisti 1, nell'ufficio tecnico comunale, in seduta accessibile al pubblico, si
riuniscono il Segretario comunale, Vincenzo Todaro, e, assistendolo, i Funzionari Comunali
dell'Ufficio Tecnico Comunale geom. Marcello Pelanda (Cat. C Livello Base) e geom. Marco
Salvadori (cat. C Livello evoluto) per l'esame delle offerte pervenute per la procedura di gara
mediante confronto concorrenziale per l'affidamento con cottimo fiduciario dei LAVORI DI
SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IDENTIFICATA CON LA P.FOND. 3856 SUL CC.
RONCONE NEL TRATTO DALLA CHIESA DI S. STEFANO FINO AL CIMITERO IN LOC.
PAINGO. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG 5834406025 CUP B44E14000740007

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Roncone n. 75 del 23 giugno 2014,
si sono impartiti gli indirizzi al segretario comunale perché provvedesse ad attivare e curare le
procedure di gara per l'affidamento, con cottimo fiduciario dei lavori oggetto dell'odierna gara,
invitando le imprese indicate in apposito allegato alla stessa deliberazione, per l'aggiudicazione
con il criterio del massimo ribasso e senza valutazione delle offerte anomale, ai sensi di quanto
previsto ed ammesso dall'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, e dal Titolo VIII del D.P.P. 11
maggio 2012, n. 9-84/Leg.,
- che l'importo dei lavori stimato in progetto è di Euro 80.000,00 di cui EURO 77.500,00 per
lavorazioni soggette a ribasso, ed Euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- che il progetto è stato approvato a tutti gli effetti con determinazione del responsabile dell'ufficio
tecnico comunale n. 12/2014 del 17 giugno 2014;
- che la gara è stata indetta con determinazione del segretario comunale n. 50 del 28 giugno 2014;
- che le imprese da invitare erano quelle individuate dalla Giunta comunale, in base a quanto
disposto dall'art. 178 del Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26, D. P. P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

- che il 30 giugno 2014, con Raccomandata A.R. è stato diramato l'invito a gara, n. prot. 3369 del 28 giugno 2014, fissando alla data del 24 luglio 2014, alle ore 12, il termine di presentazione delle offerte, e alle ore 15.00, presso la sede comunale, la seduta di gara;
- che le imprese invitate sono le seguenti

1	MDS srl	Fraz. Cologna	38085	Pieve di Bono
2	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	Via E. DE Biasi 28	38080	DAONE
3	AMISTADI BERNARDO SRL	Via Valer 10	38087	RONCONE
4	OMEGA ELECTRIC PLANTS SRL	Via Valle 158	38081	BREGUZZO
5	B.M. ELETTRONICA SPA	Loc. al Ponte snc	38082	CIMEGO
6	MONFREDINI MARCO	Via Roma 35	38081	BREGUZZO
7	ECOENERG Srl	Via Maggio 9	38089	STORO

- che al fine di procedere negli adempimenti di gara, il segretario e i dipendenti comunali sopra menzionati ritengono che non sussistono a proprio carico di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001, e s.m.i., come introdotto dalla L.P. 190/2012, di non avere rapporti di parentela che risultino ostativi all'espletamento della funzione, come indicano in apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sottoscrivono separatamente e parimenti poi sottoscrivendo il presente verbale confermano l'insussistenza, ciascuno a proprio carico di situazioni impeditive allo svolgimento delle funzioni ora rivestite ai sensi del menzionato art. 35 bis. Tutto ciò premesso
- alle ore quindici e trenta minuti, iniziando le operazioni di gara, il segretario comunale del Comune di Roncone, assistito dai Funzionari Comunali Marco Salvadori e Marcello Pelanda, verificano che entro il termine fissato sono pervenuti i plichi contenenti le offerte trasmessi da cinque delle sette imprese invitate e precisamente le imprese sotto menzionate;
- quindi risultando l'integrità dei plichi (che nel breve intervallo di tempo intercorso tra la loro ricezione e la loro acquisizione ai fini della presente seduta di gara sono stati tenuti in un luogo riservato a cura della segreteria comunale), e riscontrata la ritualità, essi vengono aperti, e viene esaminata e controfirmata la documentazione contenuta in ciascuno di essi;
- la documentazione prodotta da parte di tutte le imprese, per accompagnare le offerte risulta tale da consentire di esaminare tutte,
- come previsto nella lettera di invito le offerte risultano stese sottoscrivendo un modulo fornito dall'amministrazione recante l'elenco prezzi e formulando il ribasso su una apposita pagina che conclude il modulo,
- cosicché infine risulta che le imprese che hanno presentato offerta, sono le seguenti:

	Impresa	Indirizzo		Data ricezione e prot.
1	B.M. ELETTRONICA SPA	Loc. al Ponte snc	38082 CIMEGO	23/0/2014 n. prot 3840
2	MDS srl	Fraz. Cologna	38085 PIEVE DI BONO	23/0/2014 n. prot 3879
3	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	Via E. DE Biasi 28	38080 DAONE	24/0/2014 n. prot 3889
4	ECOENERG Srl	Via Maggio 9	38089 STORO	24/0/2014 n. prot 3892
5	AMISTADI BERNARDO SRL	Via Valer 10	38087 RONCONE	24/0/2014 n. prot 3894

e poi risulta, che le offerte presentate presentano il seguenti ribassi percentuali sul prezzo del contratto posto a base di gara

	Ribasso percentuale offerto	
B.M. ELETTRONICA SPA	20,280	ventivirgoladuecentoottanta
MDS srl	25,338	venticinquevirgolatrecentotrentotto
P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	31,288	trentunovirgoladuecentoottantotto
ECOENERG Srl	17,650	diciasettevirgolaseicentocinquanta
AMISTADI BERNARDO SRL	37,520	trentasettevirgolacinquecentoventi

Tutte le imprese, in base alle dichiarazioni prodotte risultano possedere i requisiti generali di partecipazione alla gara, ma tuttavia nel caso dell'impresa Amistadi, per la dimostrazione dei requisiti ha utilizzato una combinazione di dichiarazioni di più soggetti, per la quale non è immediatamente rilevabile la completezza che serve a individuare chiaramente se siano stati indicati tutti coloro per i quali è rilevante la posizione penale soggettiva, indicazione necessaria per la verifica successiva alla gara del possesso di tali requisiti. Considerando che se vi sia incompletezza essa non risulta causa di immediata esclusione in quanto il bando non la prevede, e il possesso dei requisiti generali risulta da quanto dichiarato, (tuttalpiù potrebbe derivarne causa d'esclusione l'eventuale rifiuto di produrre documentazione integrativa entro il termine assegnato, qualora l'Amministrazione comunale dovesse ritenere che essa sia necessaria e richiederla), tuttavia in via prudenziale occorre valutare meglio, anche in base alle disposizioni vigenti se occorra avere o meno qualche indicazione aggiuntiva, da richiedersi ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis del D.lgs 163/2006, (nuova norma sull'applicazione della quale va pure fatto qualche approfondimento) oppure se ad un più approfondito esame della documentazione presentata, considerando la normativa vigente, la documentazione dell'impresa possa considerarsi completa o recante carenze non essenziali, per le quali ai sensi dello stesso art. 38 comma 2 bis menzionato

non vi sia nessun obbligo di regolarizzazione. Tale analisi va condotta riesaminando allo stesso modo e per gli stessi aspetti l'adeguatezza delle dichiarazioni rese dagli altri concorrenti, al fine anche di adottare dei criteri interpretativi rispettosi della par condicio.

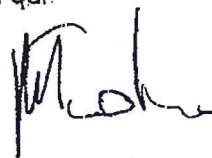
Essendo quindi quella dell'Impresa Amistadi l'offerta più vantaggiosa, ai fini dell'aggiudicazione, in via prudenziale il segretario comunale sospende la prosecuzione della gara per l'aggiudicazione per avere il tempo materiale per gli approfondimenti necessari ai fini di cui sopra, di una certa complessità.

La seduta è tolta alle ore 16.40

Il presente verbale è scritto su tre pagine intere e della quarta sino a qui.

Letto Confermato e sottoscritto

Il segretario comunale del Comune di Roncone, Vincenzo Todaro



I Funzionari, geom. Marcello Pelanda



geom. Marco Salvadori



Organo competente delle procedure di ricorso: T.R.G.A. di Trento, via Calepina, 50, Trento, 38121, urp.tn@giustizia-amministrativa.it, tel. 0461/262828 fax. 0461/262550 - 264971. Presentazione del ricorso: entro 30 giorni in applicazione dei termini previsto dal combinato disposto degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.

COMUNE DI RONCONE
(PROVINCIA DI TRENTO)

C.A.P. 38087 - P.zza C. Battisti, 1, Tel. 0465/901023 - Fax 0465/901881 C.F. 00367180221 - P.I. 00414880229 E-mail: roncone@comuni.infotn.it Pec: comune@pec.comune.roncone.tn.it

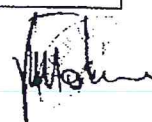
DETERMINAZIONI FINALI DELLA GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IDENTIFICATA CON LA P.FOND. 3856 SUL CC RONCONE NEL TRATTO DALLA CHIESA DI S. STEFANO FINO AL CIMITERO IN LOC PAINGO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG 5834406025 CUP B44E14000740007

Art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 – Titolo VIII del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., di emanazione del Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

Premesso

- che il 24 luglio 2014, presso la Sede del Comune di Roncone, in Roncone, in Piazza Cesare Battisti 1, nell'ufficio tecnico comunale, in seduta accessibile al pubblico, si sono riuniti il Segretario comunale, Vincenzo Todaro, e, assistendolo, i Funzionari Comunali dell'Ufficio Tecnico Comunale geom. Marcello Pelanda (Cat. C Livello Base) e geom. Marco Salvadori (cat. C Livello evoluto) per l'esame delle offerte pervenute per la procedura di gara mediante confronto concorrenziale per l'affidamento con cottimo fiduciario dei LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IDENTIFICATA CON LA P.FOND. 3856 SUL CC. RONCONE NEL TRATTO DALLA CHIESA DI S. STEFANO FINO AL CIMITERO IN LOC PAINGO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG 5834406025 CUP B44E14000740007, e in tale seduta, pubblicamente, è stata visionata tutta la documentazione trasmessa dalle imprese offerenti;
- l'importo dei lavori stimato in progetto è di Euro 80 000,00 di cui EURO 77.500,00 per lavorazioni soggette a ribasso, ed Euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il progetto è stato approvato a tutti gli effetti con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale n. 12/2014 del 17 giugno 2014;
- che come risulta dal verbale della seduta di gara (già trasmesso a tutti i concorrenti con comunicazione del 29 luglio 2014, n. prot. 3957) le imprese che hanno presentato offerta erano le seguenti:

	Impresa	Indirizzo		Data ricezione e prot.
1	B.M. ELETTRONICA SPA	Loc. al Ponte snc	38082 CIMEGO	23/0/2014 n. prot. 3840
2	MDS srl	Fraz. Cologna	38085 PIEVE DI BONO	23/0/2014 n. prot. 3879
3	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	Via E. DE Biasi 28	38080 DAONE	24/0/2014 n. prot. 3889
4	ECOENERG Srl	Via Maggio 9	38089 STORO	24/0/2014 n. prot. 3892



5	AMISTADI BERNARDO SRL	Via Valer 10	38087 RONCONE	24/0/2014 n prot 3894
---	-----------------------	--------------	---------------	-----------------------

e hanno offerto il seguenti ribassi percentuali sul prezzo del contratto posto a base di gara

	Ribasso percentuale offerto	
B M. ELETTRONICA SPA	20,280	Ventivirgoladuecentoottanta
MDS srl	25,338	venticinquevirgolatrecentotrentotto
P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	31,288	trentunovirgoladuecentoottantotto
ECOENERG Srl	17,650	diciasettevirgolaseicentocinquanta
AMISTADI BERNARDO SRL	37,520	trentasettevirgolacinquecentoventi

Evidenziato

- che tutte le imprese, in base alle dichiarazioni prodotte, sono risultate possedere i requisiti generali di partecipazione alla gara, ma tuttavia nel caso dell'Impresa Amistadi Bernardo S r l., la miglior offerente, per la dichiarare i requisiti è stata utilizzata una combinazione di dichiarazioni di più soggetti, per la quale non era immediatamente rilevabile la completezza che serve a individuare chiaramente se siano stati indicati tutti coloro per i quali è rilevante la posizione soggettiva (soprattutto per aspetti penali), in particolare non era chiaro se fosse indicata la posizione di un soggetto al quale fosse attribuita la qualifica di direttore tecnico, indicazione necessaria per la verifica successiva alla gara del possesso di tali requisiti
- che, come allora si è rilevato, l'incompletezza non risultava causa di immediata esclusione in quanto il bando non la prevede, e anzi in esso è stato espressamente applicato l'art 38, comma 2-bis del D.lgs 163/2006, norma di recentissima introduzione, che mira a evitare le esclusioni dalle gare, distinguendo i casi di carenze nei quali comunque occorre procedere ad una regolarizzazione delle dichiarazioni presentate ed all'applicazione di sanzioni pecuniarie, dai casi nei quali di fronte a limitate carenze documentali, comunque non si deve neppure procedere alla regolarizzazione;
- che tuttavia in via prudenziale il segretario comunale, come presidente di gara, ha ritenuto di riservarsi uno spazio di tempo per valutare meglio, anche in base alle nuove disposizioni vigenti se occorresse avere o meno qualche indicazione aggiuntiva da parte dell'impresa Amistadi, da richiedersi ai sensi dell'art 38, comma 2-bis del D.lgs 163/2006, oppure se la documentazione dell'impresa potesse considerarsi completa o recante carenze non essenziali, per le quali ai sensi dello stesso art. 38 comma 2 bis menzionato non vi sia debba procedere a regolarizzazione;
- che pertanto pur riconosciuto che quella dell'Impresa Amistadi Bernardo S r.l. era l'offerta più vantaggiosa, ai fini dell'aggiudicazione, in via prudenziale il segretario comunale ha sospeso la

finale dichiarazione di aggiudicazione per avere il tempo materiale per gli approfondimenti necessari ai fini di cui sopra, di una certa complessità.

Ora riuniti presso la sede del Comune di Roncone il Segretario Comunale, comunica quale presidente di gara, ai geometri Marcello Pelanda e Marco Salvadori già assistenti nella gara, gli esiti delle valutazioni fatte in base alla documentazione già prodotta in sede di gara ed esaminata nella seduta del 24 luglio 2014, comunica di non rilevare le condizioni per le quali occorre richiedere all'impresa regolarizzazioni ai fini dell'aggiudicazione e quindi dichiara aggiudicati all'impresa Amistadi Bernardo S.r.l. di Roncone i lavori di sistemazione della strada comunale identificata con la p.fond. 3856 sul CC. Roncone nel tratto dalla chiesa di S.Stefano fino al cimitero in Loc. Paingo. Impianto di illuminazione pubblica. CIG 5834406025 CUP B44E14000740007.

Il segretario precisa di allegare al presente atto un documento nel quale sono riassunte le considerazioni a supporto di quanto deciso.

Letto confermato e sottoscritto, nella sede del Comune di Roncone addì ventidue agosto duemilaquattordici.

Il segretario comunale del Comune di Roncone, Vincenzo Talaro

I Funzionari, geom. Marcello Pelanda

geom. Marco Salvadori

Organo competente delle procedure di ricorso: T.R.G.A. di Trento, Via Calepina 50 - 38121 Trento
Tel. 0461 262828 - Fax 0461 262550/264971 Posta certificata: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Presentazione del ricorso: entro 30 giorni in applicazione dei termini previsto dal combinato disposto degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.

PROT 4304 DD 22/08/2014

Oggetto: confronto concorrenziale per l'affidamento a cottimo fiduciario dei LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IDENTIFICATA CON LA P.FOND. 3856 SUL CC. RONCONE NEL TRATTO DALLA CHIESA DI S.STEFANO FINO AL CIMITERO IN LOC. PAINGO. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG 5834406025 CUP B44E14000740007. Motivazioni dell'aggiudicazione e criteri di valutazione di alcune carenze nelle dichiarazioni presentate.

Nella seduta del 24 luglio 2014 della gara di cui in oggetto, lo scrivente segretario, quale Autorità di gara, ha avuto qualche piccola difficoltà nello stabilire quali conseguenze connettere ad una carenza espositiva del concorrente miglior offerente, nel contesto delle prescrizioni della lettera di invito ed interpretativo specifico e di recentissima normativa in materia di regolarizzazione. Negli approfondimenti successivi è risultato ben chiaro che a tale carenza, ad avviso di chi scrive, non possano essere fatte conseguire conseguenze né ai fini dell'aggiudicazione né di carattere sanzionatorio, tuttavia per assicurare trasparenza e chiarezza per tutti i concorrenti della ragione della sospensione della dichiarazione dell'aggiudicazione, si espongono qui di seguito le ragioni, forse anche sovrabbondanti, che permettono di superare i dubbi interpretativi sorti in fase di gara, per i quali si è sentita la necessità di una certa ponderazione.

Ai concorrenti partecipanti alla gara di cui in oggetto, nella lettera di invito (dd. 28 giugno 2014) prot. n. 3369, era chiesta, a pag. 6, la dichiarazione resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello "Allegato A" attestante, tra l'altro, :

"2) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) e c) - DA INDICARSI NOMINATIVAMENTE - del D.Lgs. 163/2006 e ss mm. attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito che hanno riportato i sopra citati provvedimenti " .

e si precisava che

"Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza:

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B) "

Il facsimile allegato di dichiarazioni è stato steso in modo da indurre ad indicare i nominativi di tali soggetti e cioè: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; In ogni caso, soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito)

Quale rappresentante dell'Impresa Amistadi Bernardo S.r.l. chi ha reso le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali dell'impresa ha dichiarato, utilizzando il modulo, "il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.....", ma non ha indicato i nominativi dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, e ha allegato alcune dichiarazioni individuali di alcuni soggetti, tra i quali alcuni si dichiarano con la qualifica di "socio attivo" ma non risulta né dalla dichiarazione generale, né dalle dichiarazioni individuali chi sia il direttore tecnico.

Si precisa peraltro che in simile situazione, si trova anche l'impresa P.G. di Pellizzari Giorgio, che peraltro risulta impresa individuale, che non ha precisato chi sia il direttore tecnico.

Dato il tenore della lettera di invito si ritiene che tuttavia l'aver dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, sino a prova contraria, è dichiarazione che può avere un significato di per se stesso esaustiva se, seppure non distintamente individuati, tutti i soggetti presenti nell'ambito dell'impresa la cui situazione può essere rilevante ai fini del comma 1 lett. b), c) e m-ter) sono del tutto privi di situazioni individuali (condanne, procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione od altro) da cui derivi una causa di esclusione per l'impresa.

(Va anche tenuto presente che, per quanto riguarda le condanne penali, la dichiarazione generica può essere accettabile soltanto se in capo a tali soggetti la cui posizione penale rileva vi è totale assenza di condanne passate in giudicato, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione (escluse invece le condanne che ai sensi del comma 1 lett. c non vanno comunque dichiarate), mentre se invece ve ne sono esse vanno tutte menzionate perché la loro rilevanza, quali condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale va valutata dall'Amministrazione)

Approfondendo ulteriormente la mancanza di un'indicazione che permetta di risalire a chi sia il direttore tecnico (figura che ci si aspettava vedere menzionata, perché da parte dell'Autorità di gara comunque se ne deve presumere l'esistenza) ed il peso da dare a ciò, si può anche rilevare quanto segue.

L'omessa indicazione nominativa delle persone che rivestono certe qualifiche non completando il facsimile per le dichiarazioni, nello spazio appositamente predisposto, non può da sola essere giudicata con gravità, poiché come si indica nel paragrafo 4 della lettera di invito, il facsimile va utilizzato preferibilmente ma non vincola

Inoltre in proposito la lettera di invito prescrive "..... l'obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) e c) - DA INDICARSI NOMINATIVAMENTE -

e tale dicitura può essere intesa

- come obbligo di indicare nominativamente tutti i soggetti di cui all'art. 38, comma c1. Lett. b) e c), anche quando non vi siano condanne penali che li riguardino

- ma letteralmente risulta piuttosto prescrivere l'obbligo di indicare nominativamente tutti i soggetti di cui all'art. 38, comma c 1. Lett. b) e c) che abbiano riportato le sentenze di condanna

Quindi, si può prudenzialmente ammettere che (siccome la forma di dichiarazione dei requisiti suggerita attraverso il facsimile, non ha valore precettivo) dalla lettura delle lettera di invito non risulta con chiarezza e certezza un obbligo di indicare i nominativi di tutti i soggetti di cui all'art. 38, comma c 1 Lett. b) e c) comprendendovi anche coloro che non hanno riportato condanne da dichiarare. (l'obbligo di indicare i nominativi di tutti i soggetti di cui all'art. 38 comma c. Lett. b) e c) citato sarebbe invece ad esempio chiaro se la lettera di invito avesse chiesto di indicare la posizione penale di tali soggetti, indipendentemente dal fatto di aver o meno riportato condanne)

Anche se si voglia ritenere che vi è incompletezza della dichiarazione di una certa rilevanza, come si può notare, la lettera di invito alla gara, non prevede l'esclusione per il caso in cui l'impresa

invitata presenti dichiarazioni incomplete, perché ha recepito la recentissima introduzione dell'art. 38, comma 2 – bis del D.Lgs 163/2006, che prevede che nel caso di incompletezza o altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive si avrebbe a carico del concorrente l'applicazione di una sanzione pecuniaria, e l'obbligo per l'amministrazione di promuovere l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni. Mentre invece, nel caso di irregolarità non essenziali ovvero la mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede alcuna regolarizzazione

Anche qualora si potesse ritenere che la mancata individuazione del direttore tecnico possa avere una certa rilevanza si ritiene che si dovrebbe tenere conto di principi, sostanzialmente noti e radicati, ben riportati in via esemplificativa nel massimario del Sito dell'Autorità nazionale anticorruzione Massime classificate per il nodo "Bando di gara" dove vengono menzionati pareri dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e sentenze, tra le quali si riporta la sentenza T.A.R. Napoli Campania sez V, 17 novembre 2010, n. 25224, secondo la quale la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando non va condotta con lo spirito della caccia all'errore, ma tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici, e pertanto, la portata delle singole clausole che comminano l'esclusione in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al *favor participationis*, con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale". Conseguentemente l'esclusione deve essere considerata illegittima.

Ebbene pur vertendosi ora in una fattispecie molto diversa in quanto non si pone il problema di esclusione, tuttavia anche se si volesse considerare di una certa importanza l'omissione dell'indicazione del direttore tecnico per stabilire se promuovere o meno la regolarizzazione, tuttavia sembra di poter cogliere che anche in questo caso non si debba dare una caccia all'errore, ma si possano preferire le soluzioni meno gravose, evitando quelle, previste dalla lettera di invito, ai sensi dell'art 38, comma 2-bis del D.Lgs 163/2006, che comunque possono acquisire una configurazione sanzionatoria, (come avverrebbe se si ritenesse che nelle dichiarazioni vi sono irregolarità od incompletezze essenziali)

Tale tipo di soluzione meno gravosa potrebbe essere giustificata ancora per più aspetti,

- se si ritenesse che le indicazioni della lettera di invito non sono del tutto chiare, anche perché dal facsimile allegato si potrebbe evincere la necessità dell'indicazione del direttore sembrerebbe comunque corretto applicare i principi per l'adozione delle soluzioni più favorevoli al ad es. ricavabili

- dal parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, in sede di precontenzioso, n. 32 del 24 febbraio 2011, dove si ritiene che nelle ipotesi in cui le prescrizioni del bando di gara siano possibili fonti di equivoci interpretativi, si impone, in un corretto rapporto tra Amministrazione e privato, una lettura applicativa del bando idonea a tutelare il principio di massima partecipazione e l'interesse pubblico all'individuazione della migliore offerta.

- o dal parere n. 113 del 19 luglio 2012 dove si ritiene che non è consentita l'esclusione del concorrente che sia incorso in imprecisione o incompletezza della domanda, qualora gli atti tempestivamente prodotti e già in possesso dell'Amministrazione costituiscano ragionevole indizio (cd. principio di prova) del possesso del requisito di partecipazione, soprattutto, quando si tratti di rimediare ad incertezze o equivoci generati dall'ambiguità delle clausole del bando di gara o della normativa applicabile (principio di integrazione).

Ebbene per risolvere i dubbi in questione, si ritiene che i criteri partecipativi e di semplificazione sopra indicati dettati in relazione a previsioni di esclusione dalla gara, possano ritenersi da applicare comunque anche nel caso che ci riguarda evitando così modalità di procedere che implicino, tra l'altro, oltre ad aggravati procedurali anche aspetti sanzionatori.

Ciò avviene sempre considerando sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti necessari ai sensi dell'art. 38, comma 1, la dichiarazione del "*possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006* . . .", considerando che, come permette l'art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 "2 Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante

dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione

Quindi la dichiarazione così come resa dal concorrente senza indicare condanne o altre cause di esclusione connesse alla situazione soggettiva di certe persone, può essere considerata sufficiente nella fase della gara, fino a quando l'offerente opera in veste di candidato o concorrente, e cioè fino all'aggiudicazione, (perché ciò ben può corrispondere ad un'assenza totale di condanne in capo ai soggetti specificamente individuati ai sensi del comma 1 lett. c, anche se nella dichiarazione tali soggetti non sono enumerati con chiarezza e completezza)

L'incompletezza rilevata pertanto pone soltanto qualche piccolo problema operativo nel risalire alle figure per le quali poi in concreto l'Amministrazione deve fare riferimento per controllare gli specifici requisiti individuali che concretizzano requisiti per l'intera impresa, ma è un problema che inerisce la fase successiva all'aggiudicazione per la sua efficacia, e qualora in tale fase emergesse che invece a livello individuale delle persone per le quali si fanno le verifiche, vi siano fatti ostativi all'aggiudicazione non dichiarati, ciò assume il dovuto peso successo all'aggiudicazione stessa determinandone l'inefficacia (così come espressamente prevede l'art. 40 bis, comma 2 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. e o la decadenza degli effetti favorevoli che derivano da essa ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445. (del pari a quanto avverrebbe con verifiche successive alla gara dell'insussistenza di qualsiasi altro requisito).

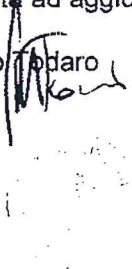
Pertanto si ritiene che la necessità che i requisiti di cui all'art. 38, comma 1 del D Lgs, siano dimostrati ai fini dell'aggiudicazione è soddisfatta con la dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell'Impresa Amistadi Bernardo S.r.l, che ben può corrispondere alla reale situazione che permette di partecipare alla gara.

La non completezza della dichiarazione, con la mancata indicazione del direttore tecnico, costituisce, nell'ambito delle specifiche indicazioni della specifica lettera di invito a gara, solo una mancanza di dichiarazione con funzione ausiliaria per facilitare la verifica del requisito. E se si ritiene che tale mancanza costituisca una irregolarità essa non è irregolarità essenziale che costringa alla regolarizzazione e all'applicazione di una sanzione, perché pur con tale mancanza la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 38 c, 1 del D Lgs 163/2006 è dimostrata (nella via provvisoria ammessa attraverso le dichiarazioni ed in attesa della verifica dopo la gara) quindi non vi è una mancanza o incompletezza di dichiarazione indispensabile od essenziale, e pertanto ai sensi dell'art. 38, comma 2, bis del D Lgs 163/2006 non si richiede regolarizzazione, né si applica alcuna sanzione

In conclusione per quanto sopra detto si può ritenere che ai fini dell'aggiudicazione nella mancata indicazione del direttore tecnico, sia esso uno dei soggetti menzionati, o non lo sia e sia persona non menzionata, tuttavia la dichiarazione generale del possesso dei requisiti c'è e deve ritenersi sufficiente ai fini dell'aggiudicazione essendo dichiarato il requisito generale che se dichiarato deve avere per presupposto l'insussistenza delle situazioni specifiche soggettive alle quali fa riferimento l'art 38, comma 1, lett c.

Quindi dopo tale disamina si ritiene che nulla osta ad aggiudicare all'impresa la gara.

Roncone, 22 agosto 2013 Il segretario, Vincenzo Tardaro





COMUNE DI RONCONE

C.A.P. 38087 - P.zza C. Battisti 1 (Tn) - tel. 0465/901023 - Fax 0465/901881 -
C.F. 00367180221 - P.I. 00414880229

N. prot. 300

20 gennaio 2015

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 2

Oggetto: Aggiudicazione all'impresa P.G. di Pellizzari Giorgio dei LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IDENTIFICATA CON LA P.FOND. 3856 SUL CC. RONCONE NEL TRATTO DALLA CHIESA DI S.STEFANO FINO AL CIMITERO IN LOC. PAINGO. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
CIG 5834406025CUP B44E14000740007.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso

- che con la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Roncone n. 75 del 23 giugno 2014, si sono impartiti gli indirizzi al segretario comunale perché provvedesse ad attivare e curare le procedure di gara per l'affidamento, con cottimo fiduciario dei lavori di "sistemazione della strada comunale identificata con la p.fond. 3856 sul CC. Roncone nel tratto dalla Chiesa di S.Stefano fino al cimitero in loc. Paingo, impianto di illuminazione pubblica", invitando le imprese indicate in apposito allegato alla stessa deliberazione, per l'aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso e senza valutazione delle offerte anomale", ai sensi di quanto previsto ed ammesso dall'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, e dal Titolo VIII del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- che l'importo dei lavori stimato in progetto è di Euro 80.000,00 di cui Euro 77.500,00 per lavorazioni soggette a ribasso, ed Euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il progetto è stato approvato a tutti gli effetti con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale n. 12/2014 del 17 giugno 2014;
- che con lettera di invito del Segretario comunale del 28 giugno 2014 prot. n. 3369 è stata attivata la procedura concorrenziale;
- che nella seduta di gara del 24 luglio 2014 sono pervenute e sono state ammesse tutte le seguenti offerte presentate:

Impresa offerente	Ribasso percentuale offerto
B.M. ELETTRONICA SPA	20,280
MDS srl	25,338
P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	31,288
ECOENERG Srl	17,650
AMISTADI BERNARDO SRL	37,520

- che i lavori sono quindi stati aggiudicati all'impresa Amistadi Bernardo S.R.L., come risulta dalla documentazione delle operazioni e decisioni di gara diramate alle imprese offerenti con comunicazione del 26 agosto 2014, n. prot. 4333;

Evidenziato

- che nella gara per l'affidamento dei lavori tutte le imprese offerenti erano state ammesse alla gara, applicando l'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs 163/2006, secondo cioè il criterio secondo il quale nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione;
- che, come si è detto, tutte le offerte sono state considerate comunque utilmente proposte, comprendendovi sia quella dell'impresa miglior offerente Amistadi Bernardo S.r.l., alla

quale sono stati aggiudicati i lavori, e sia l'impresa secondo miglior offerente, P.G. Pellizzari Giorgio, (cosa già esplicita nella nota allegata al verbale conclusivo della gara trasmesso a tutti i concorrenti con comunicazione) che erano incorse in irregolarità non essenziali, secondo quanto prevede la citata norma, perché,

- la prima impresa non aveva allegato alla documentazione l'elenco nominativo dei soggetti dei quali rileva la posizione personale come elemento determinante la posizione dell'impresa (ed in particolare del direttore tecnico), carenza ritenuta non essenziale potendosi comunque presumere dimostrata, per quanto necessario per quella fase della procedura, la presenza dei requisiti di gara,
- la seconda non aveva dato indicazione nominativa del direttore tecnico;
- che in ogni caso si è comunque previsto che in fase di verifica dei requisiti si sarebbe poi dovuto chiarire meglio ciò che non appariva del tutto certo (ed in particolare la presenza del direttore tecnico ed i relativi requisiti), perché comunque in base alla normativa vigente i dubbi avrebbero dovuto essere eliminati accertando in maniera chiara i requisiti posseduti prima della stipula del contratto;
- che tale esito della gara, applicando le nuove disposizioni di favore del trattamento riservato, dall'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/2006, era stato spiegato e motivato in apposito atto allegato ad atto di determinazione finale di aggiudicazione di data 22 agosto 2014, n. prot. 4304, trasmesso ai concorrenti in allegato alla documentazione di gara;

Evidenziato

- che peraltro le successive verifiche riguardanti l'impresa aggiudicataria Amistadi Bernardo S.r.l. non hanno permesso di accertare l'effettiva presenza del direttore tecnico nella struttura della società, e i relativi requisiti personali cosicché dopo un lungo iter istruttorio con la determinazione del segretario comunale n. 1 del 9 gennaio 2015 l'aggiudicazione è stata dichiarata inefficace e quindi annullata;
- che per tale ragione venuta meno la possibilità di affidare i lavori all'impresa Amistadi Bernardo S.r.l., ora senza ripetere operazioni di gara, e semplicemente in base a quanto già rilevato in precedenza e visionato in gara, in quanto già completamente si è svolta la seduta di gara pubblica nella quale a chiunque lo volesse era possibile verificare tutto quanto pervenuto e presupposto per la formazione delle imprese ammesse, lo scrivente segretario comunale, competente delle procedure di affidamento dei lavori, rileva che la miglior offerta ammessa alla gara è stata proprio quella dell'impresa P.G. di Pellizzari Giorgio che ha offerto un ribasso, e pertanto è ad essa che vanno riaggiudicati i lavori;

Evidenziato ancora che nel frattempo, nelle more degli approfondimenti che hanno portato ad annullare l'aggiudicazione precedente sono intervenuti alcuni fatti rilevanti:

- in primo luogo si è creato uno scontro tra i tempi di esecuzione dei lavori edili riguardanti l'opera ed oggetto di un contratto separato, recentemente affidati, e quelli dell'illuminazione pubblica che avrebbero dovuto svolgersi in parte concomitanti, perché si prevedeva che sostanzialmente i lavori dell'illuminazione pubblica avrebbero dovuto concludersi con la conclusione dei lavori edili; ma ora non potrebbero più rispettare tale concomitanza se con stessa durata non potendosi più sovrapporre l'inizio, e per questo occorrendo comunque avere la facoltà di poter modificare i tempi di realizzazione dei lavori dell'illuminazione, per evitare problematiche in fase esecutiva, si è chiesto al progettista e direttore dei lavori se fosse possibile rideterminare i tempi di esecuzione dei lavori dell'illuminazione, ed egli con apposita comunicazione ha rideterminato in sessanta giorni il termine di esecuzione dei lavori dell'illuminazione già previsto in duecentocinquanta giorni nel progetto approvato, e tale variante è stata autorizzata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale con determinazione n. 2/2015, di data odierna;
- nella consapevolezza che avrebbe potuto essere introdotta tale variante ai lavori, per permettere la conservazione degli esiti degli atti delle procedure di gara in funzionalità all'opera così variata, si è comunque preliminarmente accertato che il secondo classificato, impresa P.G. Pellizzari, titolare di un interesse giuridico qualificato all'aggiudicazione sarebbe stato interessato comunque a realizzare i lavori aderendo ai nuovi termini di esecuzione, (in quanto di fatto possono rendere organizzativamente più difficile la realizzazione), ed a tal fine l'impresa, con apposita comunicazione pervenuta il 15 dicembre 2014 al n. prot. 6356 ha dichiarato la disponibilità ad accettare di assumere i lavori con tale variante;
- peraltro nel frattempo si è anche colta l'occasione per effettuare le verifiche sui requisiti dell'impresa e le verifiche fatte hanno confermato il possesso dei requisiti, ed hanno permesso anche di verificare, in maniera certa attraverso un'attestazione SOA che l'impresa aveva ed ha un direttore tecnico, nella persona del titolare, e così le verifiche

favorevoli dei requisiti valevoli per gli aspetti personali del titolare sono sufficienti anche a dimostrare gli stessi requisiti per la persona del direttore tecnico;

Rilevato quindi quanto sopra il segretario comunale ritiene di dover aggiudicare al secondo miglior offerente, nella gara del 24 luglio 2014, i lavori;

Visto anche l'articolo 36 comma 1 del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 2/L

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed in particolare gli artt. 15, 16 e 20 e 52;

Visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 27 dicembre 2000, esecutiva, all'art. 237 ed all'art. 248, e all'art. 61 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 27 dicembre 2000 ed in particolare gli artt. 17 e 25.

Visto il regolamento organico del personale dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 27 dicembre 2000, ed in particolare gli artt. 248 e 237;

DETERMINA

1. Per le ragioni esposte in premessa, di aggiudicare all'impresa P.G. di Pellizzari Giorgio di Daone, i lavori di sistemazione della strada comunale identificata con la P. Fond. 3856 sul CC. Roncone nel tratto dalla Chiesa di S. Stefano fino al cimitero in Loc. Paingo, Impianto di illuminazione pubblica, CIG 5834406025CUP B44E14000740007, quali risultano dal progetto approvato con la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale n. 12/14 del 27 giugno 2014, e con le variazioni introdotte con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale n. 2/2015 del 20 gennaio 2015;
2. Di precisare che in quanto consegue all'espletamento della gara, ed all'elenco dei concorrenti ammessi alla gara, ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 quest'aggiudicazione (in sostituzione della precedente aggiudicataria), non abbisogna di atti di approvazione e quindi può essere considerata aggiudicazione definitiva fatti salvi gli esiti delle verifiche di alcuni residui requisiti;
3. Di precisare che organo competente delle procedure di ricorso è il T.R.G.A. di Trento, via Calepina, 50, Trento, 38121, tn_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, tel. 0461/262828 fax. 0461/262550 - 264971. La presentazione del ricorso va fatta entro 30 giorni ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincenzo Tosi


ORIGINALE

COMUNE DI RONCONE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr.75 della Giunta comunale

Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo ~~dei~~ dei lavori di sistemazione della strada comunale identificata con la p.fond 3856 sul Comune Catastale di Roncone, nel tratto dalla Chiesa di S.Stefano fino al Cimitero in Loc. Paingo, di proprietà del Comune di Roncone. Indirizzi per l'approvazione del progetto e l'affidamento dei lavori

L'anno duemilaquattordici addì ventitrè del mese di giugno alle ore 19.15 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

		Presenti	Assenti
RIZZONELLI Erminio	Sindaco		X
MUSSI Ausilio	- V.Sindaco	X	
BAZZOLI Franco	- Ass.	X	
BAZZOLI Lia	- Ass.		X
PIZZINI Walter	- Ass.	X	

Assiste il Segretario comunale Dott. Vincenzo Todaro

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ausilio Mussi nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno

27 GIU 2014

all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni interi consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo Todaro



Oggetto: approvazione del progetto esecutivo ϕ dei lavori di sistemazione della strada comunale identificata con la p.fond 3856 sul Comune Catastale di Roncone, nel tratto dalla Chiesa di S. Stefano fino al Cimitero in loc. Paingo, di proprietà del Comune di Roncone. Indirizzi per l'approvazione del progetto e l'affidamento dei lavori.

LA GIUNTA COMUNALE

Evidenziato che da tempo l'Amministrazione comunale ha il problema di assicurare un comodo e sicuro accesso al Cimitero comunale, che certamente è una struttura per l'erogazione di servizi essenziali, attraverso la strada individuata con la p.ed. 3856, che come è noto, si trova in zona relativamente isolata, è dissestata, è particolarmente stretta, è priva di marciapiedi e non è adeguatamente illuminata, e rappresenta così com'è un elemento di pericolo per il transito verso il cimitero, soprattutto dei pedoni, ed in particolar modo quando è buio.

Ricordato

- che, anche in vista dell'eventualità di accedere a finanziamenti provinciali, la Giunta comunale con deliberazione n. 51 del 21 aprile 2010 ha stabilito di affidare al geom. Alain Bazzoli di Roncone l'incarico di predisporre un progetto esecutivo dell'opera, e quindi in base alla determinazione attuativa del segretario n. 27 del 14 maggio 2010, l'incarico è stato conferito con convenzione del 15 maggio 2010, prevedendone uno sviluppo, prima al livello definitivo e poi al livello esecutivo;
- che nel frattempo l'Assessore all'Urbanistica, Enti locali e Personale della Provincia Autonoma di Trento, con la Circolare n. 3 del 9 agosto 2012, ha segnalato le Modalità di attuazione del Fondo di riserva 2012 di cui all'art. 11, comma 5, della L.P. 36/1993, approvate con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1670 del 3 agosto 2012, ove si prevedeva la possibilità di ammissione al Fondo di interventi indispensabili ed urgenti per la piena fruibilità di strutture connesse all'erogazione di servizi essenziali, e quindi si è ritenuto di far completare il progetto definitivo dell'opera, che nel frattempo il geom. Alain Bazzoli aveva formato, con un progetto definitivo specifico degli impianti elettrici, la cui predisposizione è stata affidata al p.i. Nicola Maffei di Pinzolo (in esecuzione di apposito incarico in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 21 novembre 2012 e della determinazione attuativa del segretario comunale n. 66 del 26 novembre 2012);
- che così è stata configurata un'opera dell'importo generale dell'opera per Euro 562.750,00 dei quali Euro 441.000,12 per lavori ed Euro 121.749,88 per somme a disposizione, opera approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 65 del 20 dicembre 2012 ((ai sensi dall'articolo 27 del Testo Unico dell'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L), con lo scopo di richiederne il finanziamento a valere sul "Fondo di riserva", e con buon esito perché la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 2242 del 17 ottobre 2013, ha concesso un contributo di Euro 478.337,50 per la realizzazione dell'opera;
- che sull'opera si sono già espresse:
 - la Commissione edilizia nella seduta del 20 dicembre 2012 verificandone la conformità urbanistica,
 - la Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il paesaggio, che ha concesso l'autorizzazione di competenza con deliberazione n. 45/2012 del 28 febbraio 2012.

Ricordato che nell'approvare tale progetto il Consiglio comunale aveva rilevato che l'opera avrebbe potuto contribuire anche ad eliminare una situazione di dissesto dell'attuale strada coll'effetto di ridurre per un certo periodo gli oneri gestionali, e aveva considerato che gli oneri indotti dall'investimento gestionali che sarebbero derivati dall'investimento avrebbero dovuto essere piuttosto modesti data l'utilizzazione delle più moderne attrezzature rispondenti alle esigenze di risparmio energetico, cosicché si è espressa complessivamente una valutazione secondo la quale gli oneri indotti dall'investimento ben avrebbero potuto rientrare nella capacità finanziaria del Comune;

Evidenziato che una volta ravvisata la possibilità di realizzare l'opera, il geom. Alain Bazzoli, in base alla convenzione originaria in esecuzione della quale ha dapprima formato il progetto definitivo, ed in base a più recente piccolo incarico integrativo disposto con la deliberazione

della Giunta comunale n. 12 del 18 febbraio 2014, per distinguere in due parti un frazionamento, e il p.i. Maffei, nuovamente incaricato della progettazione esecutiva dell'impianto di illuminazione, secondo quanto stabilito con la deliberazione della Giunta comunale n. del, attuata con la determinazione del segretario comunale n. 5 del 23 gennaio 2014 (trattandosi di prestazione specialistica per le quali mancano adeguate competenze presso l'ufficio tecnico comunale) hanno rispettivamente formato:

- il geom. Alain Bazzoli il progetto esecutivo dei lavori prettamente Edili, e cioè la sistemazione stradale vera e propria che comprende ovviamente anche alcune lavorazioni preliminari rispetto alla realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica, datato gennaio 2014, acquisito il 17 marzo 2014, n. prot. 1375
- il p.i. Maffei invece ha progettato l'impianto di illuminazione pubblica, e così è stato predisposto il progetto esecutivo datato 1° febbraio 2014 ed acquisito il 10 febbraio 2014 n. prot. 769;
- che collega i due progetti il Piano di coordinamento ai fini della sicurezza allegato al progetto del geom. Alain Bazzoli;
- che ora l'opera è configurata nella sommatoria dei due progetti, in coerenza con le caratteristiche già previste nei progetti definitivi, dai quali risulta un costo generale così suddiviso:

	Importo stimato dei lavori forniture e oneri della sicurezza	Somme a disposizione (imprevisti, indennità, oneri fiscali, spese tecniche)	Totale
Opere di sistemazione della strada	361.000,00	89.000,00	450.000,00
Opere illuminazione pubblica	80.000,00	32.750,00	112.750,00
Totale generale	441.000,00	121.750,00	562.750,00

Osservato che pertanto il costo generale dell'opera è stato mantenuto nell'ambito delle previsioni del progetto definitivo;

Ritenuto quindi che vi siano i presupposti per manifestare gli indirizzi necessari perché finalmente i lavori previsti in progetto possano essere attivati.

Ritenuto ora al fine dell'affidamento dei lavori, che sia opportuno esperire delle procedure distinte per l'aggiudicazione dei lavori, quelli edili separati da quelli dell'illuminazione pubblica, ad offerte espresse al massimo ribasso e senza valutazione delle offerte anomale, per l'esecuzione con il sistema in economia, mediante atto di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, e del capo quarto "Opere, lavori e forniture da eseguire in economia" del Regolamento approvato con D.P.G.P. n. 12-10 Leg. del 30 settembre 1994, atto da stipulare nella forma della scrittura privata, condizioni più che sufficienti a garantire correttezza e trasparenza nel rapporto considerando la limitatezza dell'opera;

Rilevato che sono pervenute innumerevoli richieste di interessamento alla partecipazione alla gara per l'affidamento dei lavori, ma la Giunta comunale, così come consente l'importo dell'opera, intende appunto avvalersi delle modalità di gara consentite, che permettano al tempo stesso di valorizzare l'elemento fiduciario e correlativamente di adottare un sistema di gara agevole e mirante al massimo contenimento della spesa possibile nella realizzazione dell'opera individuando secondo questo criterio le sette imprese da invitare per ciascuna procedura di gara;

Ritenuto in particolare opportuno

- che le procedure per l'aggiudicazione dei lavori vadano effettuate invitando imprese per le quali ai membri della Giunta sono note caratteristiche di affidabilità, e per le quali la Giunta nutre l'aspettativa di poter instaurare, con quella idonea che presenterà la migliore offerta rispetto al tipo di lavoro, un corretto rapporto fiduciario;
- che fa confidare in un corretto contegno delle imprese anche il fatto che la scelta ricada su imprese di collocazione sul territorio locale che fa sperare che esse possano operare subito con limitazione di costi operativi, chiara consapevolezza dell'ambiente nel quale operano, ed in particolare anche delle caratteristiche climatiche per poter programmare ed agire nella

conseguenzialità delle lavorazioni, e anche perchè potrebbero essere particolarmente spinte ad operare bene, perchè particolarmente sensibili al deterrente della disistima sociale in cui potrebbero incorrere non dimostrando alla collettività ed alle amministrazioni locali capacità tecnica nell'eseguire un lavoro comunque piuttosto semplice, nella speranza di poter sempre essere prese particolarmente in considerazione per lavorare nell'ambito della zona;

Evidenziato che la scelta di invitare imprese di fiducia è sorretta soprattutto dalla prospettiva che per le ragioni appena dette il sistema delle offerte al massimo ribasso, possibile per tale tipo di opera, avvenga senza rischi di offerte eccessivamente basse, perchè rese da soggetti di serietà nota, particolarmente consapevoli della realtà da affrontare e quindi ben ponderate, valorizzando così al massimo i vantaggi del sistema del massimo ribasso e contenendone i rischi, il tutto a vantaggio della semplificazione dell'azione amministrativa, e della possibilità di evitare contenziosi pretestuosi o pregiudizievoli, purtroppo ormai diffusissimi in materia di lavori pubblici anche a causa della complicazione in materia, e nella prospettiva di una corretta esecuzione dei lavori;

Evidenziato ancora che l'elemento fiduciario nell'individuazione delle imprese in questo caso assume particolare e preminente rilevanza considerando che nelle procedure da seguire non vi è la prestazione di cauzione provvisoria che spinga i concorrenti ad un contegno di particolare correttezza, e per questo ora la Giunta comunale, nonostante moltissime imprese in vario modo si segnalino per l'esecuzione di lavori del Comune, pur tuttavia intende che siano invitate alla gara imprese per le quali l'elemento fiduciario particolarmente spiccato fa sperare in un contegno particolarmente adeguato alla situazione, una volta verificata la loro idoneità tecnica in relazione al tipo di lavori;

Evidenziato

- che occorre anche procedere all'individuazione dei soggetti chiamati a svolgere i compiti di direzione lavori e coordinamento ai fini della sicurezza e ritenuto a tal fine di affidare la direzione dei lavori edili, ed in generale il coordinamento ai fini della sicurezza in corso di esecuzione, al progettista geom. Alain Bazzoli per le ragioni che seguono:
- in primo luogo si ritiene che la direzione dei lavori ed il coordinamento ai fini della sicurezza ad opera del progettista dei lavori ampiamente prevalenti danno un certo buon grado di garanzia sull'aderenza dei lavori e della loro condotta agli elaborati progettuali;
- inoltre si deve tenere in considerazione che ai sensi dell'art. 51, comma 4, della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 di norma le varianti dovrebbero essere di competenza del progettista, cosicché, se vi fosse un direttore lavori diverso dal progettista di fronte alla necessità od all'opportunità di introdurre varianti, che si rilevasse in corso d'opera, potrebbe avere più difficoltà di chi sia stato progettista a valutarne l'opportunità anche tenendo in considerazione le caratteristiche dell'opera rispetto alle esigenze e finalità più generali mostrate dall'amministrazione in vista della progettazione, e sarebbe costretto comunque ad attività di approfondimento e proposta diretti all'amministrazione, ed eventualmente poi a raccordi con il progettista, mentre invece, concentrando tutti i compiti nelle mani di chi sia già stato progettista molte di queste complicazioni potrebbero venire meno, con oggettiva semplificazione operativa, evitando problematiche e tempi morti;

Evidenziato anche che all'incarico non può provvedere l'ufficio tecnico comunale

- in primo luogo è da notare, come spesso segnalato dal segretario comunale, che l'ufficio tecnico comunale è operato dal compimento delle normali attività essenziali di carattere corrente, che da molto tempo non riesce più ad affrontare con continuità a causa dell'incessante ed inesorabile costante aggravamento delle procedure, conseguente ad una normativa sempre più di dettaglio e piena anche di novità che comportano ad ogni passo approfondimenti e modificazioni di modalità operative che nella sostanza aggravano fortemente la durata dei procedimenti;
- poi vi è la forte carenza di personale nella quale versa il Comune, da molti anni sottodotato rispetto a Comuni con simili caratteristiche, sottodotazione che comporta un'ampia concentrazione di compiti, anche marginali e dispersivi, in capo a poche persone, e quindi anche il personale dell'ufficio tecnico comunale, che tra l'altro non può essere aiutato ad affrontare le punte d'attività attraverso apposite specifiche assunzioni a tempo determinato

a causa dei sempre più stringenti limiti alle assunzioni introdotti via via negli anni ed ancor oggi persistenti;

- quindi l'ufficio tecnico comunale non riesce con costanza a smaltire le pratiche, né di carattere ordinario né di carattere straordinario, cosicché sia l'ufficio che gli amministratori si trovano anche ad essere esposti ad incolpevoli responsabilità, per situazioni alle quali è difficile porre rimedio, e quindi occorre anche evitare al massimo la sovrapposizione di nuove pratiche, a quelle arretrate, perché altrimenti non si avrebbe che la conseguenza di una moltiplicazione dell'arretrato stesso;
- inoltre l'ufficio tecnico comunale non dispone di personale dotato della professionalità necessaria a svolgere le attività di coordinamento ai fini della sicurezza;
- l'incarico all'esterno, senza avvalersi delle professionalità interne all'amministrazione, alle condizioni sopra indicare è ammesso dall'art. 20 comma 2° della L.P. 26/93;

Osservato che per affidare l'incarico diretto al progettista occorre rispettare il tetto di spesa di Euro 46.000,00, previsto dall'art. 21, comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 che costituisce il tetto di spesa entro il quale i contratti di affidamento di prestazioni tecniche relative alle opere pubbliche sono ammessi a trattativa diretta allo stesso soggetto, ai sensi dell'art. 24 del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", comprendendo in tale importo la spesa già affrontata per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva;

Evidenziato che al fine di tale incarico di direzione dei lavori e di coordinamento ai fini della sicurezza il geom. Alain Bazzoli ha fornito un preventivo di spesa, n. prot. 3147 del 17 giugno 2014, allegando documentazione al fine di dimostrare che l'affidamento avviene nel rispetto delle tariffe professionali recentemente approvate con D.M. 143 del 31 ottobre 2013 dal Ministero della giustizia, ma senza superare (come sembrerebbe volere l'art. 1, comma 4, del D.N. 143, ove dispone "il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.") la spesa massima che si sarebbe avuta applicando le preesistenti tariffe previste dal D.M. 4 aprile 2001, abrogate col decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, e risulta che per l'espletamento dell'incarico richiede un compenso totale di Euro 16.700,00 (che applica sulla nuova tariffa uno sconto del 30%)

Ritenuto da parte della Giunta comunale che ai fini dell'accertamento della professionalità del professionista, oltre ai rapporti intercorsi della fase di progettazione, possono ancora valere, ritenendosi più che sufficienti il curriculum professionale e la dotazione d'ufficio già acquisiti a fini dell'incarico della progettazione esecutiva;

Evidenziato che l'incarico della direzione lavori potrebbe anche volendolo precedere l'indizione delle procedure di affidamento dei lavori, eventualmente per fornire eventuali indicazioni utili al responsabile del procedimento, in particolare ai fini di accertamenti previsti dall'art. 45 del regolamento attuativo della legge provinciale sui lavori pubblici, che nell'ordinamento nazionale (che peraltro non trova esatta corrispondenza in quello provinciale) all'art. 106 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 attribuisce alternativamente alla direzione lavori.

Ritenuto similmente di affidare la direzione dei lavori delle opere elettriche al progettista Signor P.I. Nicola Maffei, per il quale valgono gran parte delle stesse considerazioni sopra esposte a sostegno delle ragioni dell'incarico al direttore dei lavori edili, sia per l'opportunità di affidare la direzione lavori al progettista, sia perché si rientra sommando l'importo di spesa di progettazione sommata a quella della direzione lavori nel limite di spesa dal quale risulta che ai sensi della legislazione provinciale è possibile affidare le prestazioni ad un unico professionista, mentre per l'aspetto tecnico ai problemi di sovraccarico di attività degli uffici comunali che consigliano di affidare la direzione lavori all'esterno si aggiunge il fatto che nell'ufficio tecnico mancano professionalità in materia di impianti elettrici;

Rilevato che il P.I. Maffei ha pure trasmesso i preventivi di spesa, datati 23 giugno 2014, e pervenuti o stesso giorno, ma registrati al protocollo il 24 giugno 2014, n. prot. 3253 ove risulta anche in questo caso che egli richiede un compenso secondo la nuova tariffa

professionale dell'ammontare di Euro 9.085,42 netti, senza superare i limiti tariffari derivanti dall'applicazione della tariffa previgente;

Rilevato anche che per concludere adeguatamente il progetto il geol. Bondioli che ha redatto i relativi elaborati geologici ha anche fornito una Nota integrativa a supporto dell'analisi del Rischio Geologico in ottemperanza all'art. 15 del D.P.R. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg; pervenuta il 16 giugno 2014, al n. prot. 3090;

Ritenuto pertanto ora, considerando le responsabilità attribuite a ciascuno quali responsabili di procedimenti secondo le ripartizioni disposte nelle deliberazioni della Giunta comunale, di impartire gli indirizzi:

- al responsabile dell'ufficio tecnico comunale perché provveda ad esaminare, (ed eventualmente integrare per quanto ritenesse necessario i progetti e/o l'iter autorizzatorio), ed ad approvali a tutti gli effetti, approvazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale che viene ad assumere un valore di verifica generale per l'aspetto tecnico esecutivo, e si ritiene anche il titolo che abilita pienamente l'intervento per l'aspetto urbanistico paesaggistico, tenuto conto che da un lato è il soggetto che con maggior qualificazione può provvedere all'approvazione del progetto prevista dall'art. 110 della L.P. 4 marzo 2001, n. 1, in considerazione anche dei compiti gestionali in materia urbanistica edilizia attribuiti con patto di preposizione all'ufficio tecnico comunale;
- al segretario comunale perché provveda alla determinazione a contrarre e a compiere tutti gli atti necessari per l'indizione delle procedure di affidamento delle opere con l'indizione delle procedure e lo svolgimento delle gare con l'individuazione degli aggiudicatari e quindi provveda alla sottoscrizione di contratti con "atti di cottimo fiduciario" che inquadrandosi nell'ambito dei lavori "in economia" ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, possono permettere semplificazioni procedurali dalle fasi dell'affidamento a quelle dell'esecuzione a quelle della contabilizzazione, che sicuramente possono giovare nell'attività amministrativa correlata all'esecuzione dell'opera;
- al segretario comunale perché provveda anche ad affidare le attività di direzione lavori e coordinamento ai fini della sicurezza;

Osservato che per quanto riguarda la copertura della spesa complessiva indicata in progetto, naturalmente è già coperta la spesa riferita alle spese tecniche di progettazione, mentre rimane da coprire la spesa per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle prestazioni tecniche ancora da affrontare;

Evidenziato che peraltro alcune somme sono già state stanziare nel bilancio per l'esercizio 2013, ed ora sono in conto residui sia per spese tecniche sia per spese inerenti l'acquisizione di immobili (spese peraltro incerte perché se da un lato risulta possibile realizzare l'opera senza acquisire immobili, vi sono incertezze su alcuni aspetti fiscali che occorre affrontare per la regolarizzazione tavolare a favore del Comune ai sensi dell'art. 31 della L.P. 19.02.1993 n. 6, disposta con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 3 aprile 2014 di particelle già di proprietà privata ma occupate da moltissimi anni;

Ritenuto pertanto per l'attivazione delle gare e l'affidamento degli incarichi tecnici si possa fare riferimento allo stanziamento in conto competenza per l'esercizio 2014 che come risulta dal prospetto delle spese di investimento allegato al bilancio è di Euro 534.600,00 finanziato con il contributo provinciale concesso per Euro 478.338,50 e per la parte restante con mezzi propri e cioè c.d. "Canoni aggiuntivi";

Rilevato che quindi sussiste la piena copertura finanziaria della spesa ancora da affrontare;

Rilevato infine, che occorre tenere conto di quanto indicato dall'art. 15 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e dall'art. 7 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e cioè che nell'approvare il progetto esecutivo occorre dare atto delle maggiori spese derivanti dall'investimento nel bilancio ed occorre assumere l'impegno ad inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative agli esercizi futuri ed occorre assicurare la copertura degli oneri di gestione derivanti dall'indebitamento e dalle spese conseguenti l'investimento medesimo;

Evidenziato che la situazione rimane sostanzialmente immutata rispetto alle considerazioni già effettuate in sede di approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio, sopra evidenziate, il tipo di finanziamento assicurato non pone problemi di oneri di indebitamento, mentre l'onere annuo di illuminazione, ammonta in tutto a circa 750,00 euro, onere che ben

vale la pena di affrontare per le esigenze della strada spesso percorsa da pedoni nella notte in luogo isolato rispetto all'abitato, e rispetto al quale la situazione finanziaria del Comune risulta poter prospettarne la copertura nel tempo e quindi si può esprimere l'impegno ad apportare per quanto risultasse necessario al bilancio, sia annuale che pluriennale, tutte le modificazioni per ogni presupposto utile ad affrontare i maggiori oneri di gestione che derivassero dall'investimento in futuro;

Ritenuto quindi di impartire gli indirizzi generali per addivenire all'affidamento dei lavori;

Evidenziato che il segretario Comunale, per l'aspetto tecnico amministrativo da tempo precisa per l'aspetto dell'individuazione degli specifici professionisti, (in conformità ad apposita propria relazione n. prot. 5318 del 15 novembre 2012 trasmessa al Sindaco) di aver già illustrato ai membri della Giunta la necessità di agire nella consapevolezza che vi sono orientamenti autorevoli che vanno da tempo consolidandosi assumendo carattere prevalente, giurisprudenziali e nella prassi, secondo i quali in applicazione di normativa statale gli incarichi tecnici in generale inerenti le opere pubbliche potrebbero essere affidati a trattativa diretta ma previo esperimento di pubbliche procedure comparative per l'individuazione dell'affidatario degli incarichi, seppure sussistono prassi locali con posizioni interpretative per le quali la normativa provinciale in materia potrebbe essere interpretata così da ammettere l'affidamento diretto senza alcuna procedura comparativa preliminare, prassi che però risultano contraddette dagli orientamenti sopramenzionati, ed esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole per l'aspetto della capacità ed idoneità dei professionisti individuati, e per l'aspetto della difficoltà oggettiva per sovraccarico di lavoro, e soggettiva in parte per mancanza di adeguata qualificazione professionale del personale dell'ufficio tecnico comunale, a seguire i lavori;

- ed esprime ancora parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa per gli altri aspetti;

Rilevato che sempre il segretario comunale sulla proposta della presente deliberazione esprime il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, anche in sostituzione della responsabile del servizio finanziario improvvisamente assente, in quanto si intende accelerare l'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori in quanto sono imminenti per alcuni aspetti certi e per altri possibili modificazione della normativa vigente che potrebbero introdurre incertezze notevoli nelle procedure di affidamento così da mettere a rischio il rispetto dei termini improrogabili ai fini del finanziamento provinciale di attivazione delle procedure di affidamento, così come potrebbero mettere a rischio lo sviluppo dell'esecuzione dell'opera sfruttando quanto più possibile la stagione che precede la parte più fredda dell'anno quando l'esecuzione dei lavori diventa più difficoltosa, a detrimento dell'opportunità dato che si tratta della strada che porta al Cimitero di avere quanto più sollecita esecuzione delle lavorazioni che maggiormente comportano la chiusura della strada;

Ritenuto, da parte dei membri della Giunta comunale di giustificare l'incarico diretto ai professionisti per le ragioni, pratiche, organizzative sopra indicate che paiono più che sufficienti a ritenere più che giustificata la propria scelta;

Visto anche l'articolo 36 comma 1 del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 2/L.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed in particolare gli artt 15, 16 e 20 e 52;

Visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 27 dicembre 2000, esecutiva, all'art. 237 ed all'art. 248, e all'art. 61 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 27 dicembre 2000 ed in particolare gli artt. 17 e 25.

Visti gli artt 26, 27, 28, 79, 81 del testo unico sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

A voti unanimi, favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare in via definitiva, per le scelte e le soluzioni progettuali in essi contenute, i progetti esecutivi dei lavori di sistemazione della strada comunale identificata con la p.fond

3856 sul Comune Catastale di Roncone, nel tratto dalla Chiesa di S. Stefano fino al Cimitero in loc Paingo, di proprietà del Comune di Roncone, e precisamente

- PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI, (PRETTAMENTE EDILI (DI CATEGORIA OG3), DI SISTEMAZIONE, costituito dagli elaborati del geom. Alain Bazzoli datato gennaio 2014 come segue:

- 1 Relazione tecnico illustrativa
- 2 Corografia, estratto mappa, estratto P.R.G., carta di sintesi geologica
- 3 Planimetria generale – stato di rilievo
- 4 Planimetria generale – stato di raffronto
- 5 Planimetria generale – stato di progetto
- 6A Planimetria di dettaglio n. 1 – stato di progetto
- 6B Planimetria di dettaglio n. 2 – stato di progetto
- 6C Planimetria di dettaglio n. 3 – stato di progetto
- 6D Planimetria di dettaglio n. 4 – stato di progetto
- 7 Sezioni
- 8 Sezioni tipo e particolari costruttivi
- 9 Relazione sui calcoli delle strutture in C.A.
- 10 Particolari armature in C.A.
11. Computo metrico estimativo
- 12A Capitolato speciale d'appalto prima parte -norme amministrative-
- 12B Capitolato speciale d'appalto seconda parte -norme tecniche-
13. Elenco prezzi unitari
14. Piano di sicurezza e coordinamento
15. Stima costi della sicurezza
- 16A Planimetria allegata al Piano di sicurezza – fasi 1-11
- 16B Planimetria allegata al Piano di sicurezza – fasi 12-18
- 17 Cronoprogramma di esecuzione dell'opera
- 18 Relazione geologica del dott. Geol. G. Bondioli
19. Tipo Frazionamento Art. 31
20. Tipo di Frazionamento allargamento carreggiata
21. Elenco proprietari interessati
22. Documentazione fotografica

A ciò è stata aggiunta la Nota integrativa a supporto dell'analisi del Rischio Geologico in data giugno 2014

PROGETTO DELL'IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, costituito dagli elaborati del p.i. Nicola Maffei datati 1° febbraio 2014:

- A. Relazione tecnico descrittiva costituita da
 - A1 Dimensionamenti elettrici
 - A2 Calcoli illuminotecnici
 - A3 Modelli A " Legge provinciale" 16/07
- B. Relazioni specialistiche
 - B1 dimensionamenti elettrici
 - B2 Calcoli illuminotecnici
 - B3 Modelli "A" L.P. 16/07
- C). Elaborati grafici costituiti da
 - C1 Planimetria generale
 - C2. Particolare corpo illuminante
 - C3. Schemi quadri elettrici
- D). Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- E). PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEL geom. Alain Bazzoli (è il Piano sopra menzionato che si estende sia alle opere edili che a quelle dell'impianto di illuminazione)

- F). Stima analitica dei costi
 F1 Elenco prezzi unitari
 F2 Computo metrico estimativo
 F3 Quadro economico

G). Capitolato speciale d'appalto;

2. Di dare atto che il costo generale dell'opera è di Euro 562.750,00 dei quali Euro 441.000,12 per lavori ed Euro 121.749,88 per somme a disposizione, ed in particolare di precisare che:
 - l'importo a base di gara dei lavori edili (di Categoria OG3) è di Euro 361.000,00 (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
 - l'importo a base di gara dei lavori dell'impianto di illuminazione è di Euro 80.000,00 (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
3. Di dare atto che concorrono a finanziare l'opera per l'intero suo importo
 - somme già impegnate in parte anche solo contabilmente a carico degli esercizi precedenti, per l'affidamento degli incarichi tecnici e per spese inerenti l'acquisizione di terreni ed altri eventuali oneri
 - entrate per Euro 56.262,5 derivanti dai cosiddetti "canoni aggiuntivi" (di cui alla lettera a) comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della L.P. 6 marzo 1998, n. 4)
 - un contributo di Euro 478.337,50 per la realizzazione dell'opera, concesso, con la deliberazione della Giunta provinciale, n. 2242 del 17 ottobre 2013 a valere Fondo di riserva 2012 di cui all'art. 11, comma 5, della L.P. 36/1993;
4. Di accettare il contributo concesso con deliberazione della Giunta provinciale sopra menzionata;
5. Di dare atto che l'opera può contribuire anche ad eliminare una situazione di dissesto dell'attuale strada coll'effetto di ridurre per un certo periodo gli oneri gestionali, mentre gli oneri indotti dall'investimento gestionali che deriveranno dall'illuminazione, modesti si ritiene possano rientrare nella capacità finanziaria del Comune, e tuttavia si manifesta l'impegno ad apportare al bilancio, sia annuale che pluriennale, tutte le modificazioni per ogni presupposto utile ad affrontare i maggiori oneri di gestione che derivassero dall'investimento, ed ad adottare laddove necessario i provvedimenti di politica tariffaria necessari per garantire la copertura dei costi di gestione, tenendo conto di quanto indicato dall'art. 15 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e dall'art. 7 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
6. Di stabilire ora, per la realizzazione del corretto presupposto per l'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori, che il responsabile dell'ufficio tecnico comunale provveda, con la massima sollecitudine, nuovamente a verificare il progetto perché possa essere riapprovato a tutti gli effetti, a far completare il progetto per quanto fosse ancora necessario a tal fine, e quindi a riapprovarlo ad ogni effetto ai fini dell'esecuzione dell'opera, ai sensi delle competenze procedurali che gli spettano;
7. Di stabilire ancora che il segretario comunale
 - provveda alla determinazione a contrarre e a compiere tutti gli atti necessari delle procedure di affidamento delle opere con procedure distinte, una per le opere edili previste negli elaborati del geom. Alain Bazzoli, e l'altra per le opere dell'illuminazione pubblica previste nel progetto del p.i. Nicola Maffei, l'indizione, lo svolgimento delle gare con l'individuazione degli aggiudicatari e quindi provveda alla sottoscrizione dei contratti con "atti di cottimo fiduciario" inquadrati nell'ambito dei lavori "in economia" ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26;
 - provveda in modo che le procedure per l'aggiudicazione dei lavori avvengano invitando, per le ragioni esposte in premessa, a presentare offerta le imprese, per le quali la Giunta esprime una preferenza, individuate nell'allegato A per le opere edili, e B per l'impianto di illuminazione pubblica, con il sistema del massimo ribasso e senza valutazione delle offerte anomale, ai sensi di quanto previsto ed ammesso dall'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, e dal titolo VIII, ed in particolare ai sensi dell'art. 175, dell'art. 176, 177 e 178 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg; (l'allegato deve rimanere riservato sino alla seduta di gara);
 - provveda, una volta esperite le procedure di individuazione dei migliori offerenti ad affidare i lavori ai medesimi, sottoscrivendo i contratti nella forma della scrittura privata, sottoposta a

registrazione nel caso dei lavori edili per la loro importanza, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dallo Statuto comunale nel testo attualmente vigente dell'art. 14, laddove descrive le funzioni di rappresentanza del Comune assumibili dal Segretario comunale e dai responsabili degli uffici;

- provveda anche per i motivi esposti in premessa ad affidare al geom. Alain Bazzoli, alle condizioni da esso preventivate, l'attività di direzione dei lavori, coordinamento ai fini della sicurezza e compiti connessi ai fini della sicurezza dell'opera principale e per quanto riguarda il Coordinamento ai fini della sicurezza anche le opere dell'impianto di illuminazione pubblica e essendo strettamente correlato agli altri compiti eventualmente anche in modo che possa svolgere una funzione collaborativa preliminare, e poi perché possa, una volta affidati i lavori, assumere concretamente l'esecuzione di tali compiti, riconoscendo i compensi preventivati e descritti in premessa, e instaurando i relativi rapporti con le modalità più semplici che si riterranno opportune;
 - provveda anche ad affidare invece al p.i. Maffei, alle condizioni da esso preventivate, la direzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione;
- 8) Di stabilire che il segretario comunale attinga le risorse necessarie per l'espletamento dei compiti affidati nell'ambito della disponibilità, utilizzando per quanto necessario le risorse disponibili all'intervento 2080101 del bilancio per l'esercizio in corso ed al tempo stesso di attingere dallo stesso intervento, eventualmente se operativamente utile o necessario con emissione del mandato all'economista comunale, per l'assolvimento del correlativo obbligo di versamento della tassa sulla gara spettante all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
 - 9) Di dichiarare la presente deliberazione per alzata di mano immediatamente eseguibile, all'unanimità di voti favorevoli palesemente espressi, per consentire la più che sollecita attivazione delle procedure di affidamento per le ragioni di urgenza evidenziate in premessa;
 - 10) Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge (ricorso alternativo col precedente) ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Si dà altresì evidenza che per i contenuti che attengono gli aspetti procedurali per l'aggiudicazione dei lavori e la conclusione dei contratti di affidamento incarichi e cottimo è esperibile ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento, nei casi previsti dall'art. 119 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è possibile soltanto ricorso al TRGA entro il termine di 30 giorni e senza l'alternativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 128.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE
Walter Pizzini

IL V. SINDACO
Ausilio Mussi

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79, del D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.

Roncone, 27 GIU 2014

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi,

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio e telematico senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, terzo comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Addi

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza

Addi

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO

<http://albotelematico.tn.it/bacheca/roncone/>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza

Addi

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro